

STUDIO ASSOCIATO RUBINI-SOFFRITTI

Bologna, 24.03.2020

Gentili Clienti,

Vi inviamo le Faq che il 22 marzo u.s. ha emanato il Ministero relativamente al Sostegno alla liquidita' delle PMI, affinche' possiate meglio orientarVi nelle Vostre eventuali possibili richieste.

Una cosa importante da tener presente e' quella contenuta nella risposta sui destinatari delle norme esaminate: **PMI** sono le micro , piccole e medie imprese operanti in italia (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) ma anche i lavoratori autonomi titolari di partita iva (commercianti , artigiani, lavoratori autonomi in generale e liberi professionisti).

Pertanto quando nelle faq leggete impresa, si intende con la precedente accezione.

Cordiali saluti

Studio Rubini Soffritti
Piazza dei Martiri 1/2
40121 Bologna
tel 051/4211289
fax 051/242049

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate.

Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora ricevete questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vs. sistema.

Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore

Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c'è da sapere

Le disposizioni contenute nell'articolo 56 del D.L. "Cura Italia"

© 22 marzo 2020

FAQ del M.E.F.

Il decreto legge 'Cura Italia' prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Ecco nel dettaglio le disposizioni previste dall'articolo in questione.

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- (i) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- (ii) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- (iii) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

- Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i **lavoratori autonomi titolari di partita IVA**.

Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

- L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia".
- Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- **E' opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori**, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
- Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:
 - il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
 - "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
 - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

- Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.

- Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

- Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente **l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.**

può ottenere facendo ricorso alla linea di credito che viene congelata. Ecco nel dettaglio le disposizioni previste dall'articolo in questione.